

	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	MQ
	REVISIONE N° 02 del 10.09.2019	PAG. 1 DI 3

1. Definizioni

- “CBA Chemie Bio Agro sas di F.A.” (di seguito CBA), con sede legale in Tramutola (PZ), via Abate Mauro de Caro 1.
- “ORGANIZZAZIONE o CLIENTE”: il soggetto che stipula il contratto con CBA cui si applicano le presenti condizioni generali.
- “SERVIZI”: attività prestata da CBA, così come specificata nel Contratto, relativa a – a titolo esemplificativo - misurazioni, prove o verifiche nei settori alimentare quali: analisi chimiche, microbiologiche, , campionamento.
- “OFFERTA”: la proposta formulata da CBA e comunicata in forma scritta all’Organizzazione.
- DOCUMENTO NORMATIVO”: documento (o l’insieme di documenti) che fornisce regole, requisiti, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività rispetto alle quali CBA compie la sua attività.
- “CONTRATTO”: è l’accordo scritto fra le parti formato dalla accettazione formale e per iscritto da parte dell’Organizzazione dell’Offerta, delle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”, nonché di ogni documento normativo richiamato e/o altrimenti applicabile. Le presenti condizioni generali sono rese disponibili in forma cartacea e scaricabili dal sito web <http://www.cbabiagio.it>

2. Oggetto.

- Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito Condizioni Generali) regolano esclusivamente i Servizi offerti da CBA come definiti nel Contratto, ritenendosi espressamente esclusa ogni prestazione che non sia in esso specificata, anche se formante oggetto di trattative verbali.
- Qualora CBA, durante l’esecuzione dei Servizi ritenga necessario apportare modifiche al Contratto, anche imposte da modifiche dei documenti normativi di riferimento o degli Enti di Accreditamento, ne darà tempestiva informazione all’Organizzazione e sulle stesse verranno presi specifici accordi scritti tra le parti.
- L’esecuzione dell’attività oggetto di Contratto, da parte di CBA, si intenderà per l’Organizzazione come accettazione dell’Offerta e delle Condizioni Generali.
- Eventuali modifiche dei Servizi richieste dall’Organizzazione a CBA, per comprovate esigenze sopravvenute, saranno valutate da CBA di volta in volta e sulle stesse verranno presi specifici accordi scritti tra le parti.
- Il Contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di CBA

3. Accesso alle informazioni

- L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione dell’attività oggetto di Contratto, inclusa la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa applicabile o inerente a consentire l’accesso a tutte le aree dove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto del contratto.
- L’Organizzazione è responsabile per le mancanze e/o inesattezze nelle indicazioni fornite a CBA e/o per la documentazione trasmessa.
- L’Organizzazione è responsabile per la mancata collaborazione propria e/o dei suoi ausiliari e/o terzi.

4. Termini e Condizioni

- CBA e l’Organizzazione si impegnano all’osservanza di quanto stabilito nel Contratto.
- Durata e termini dell’esecuzione dei Servizi richiesti a CBA sono da intendersi come indicativi e non vincolanti per CBA. In ogni caso nulla sarà dovuto all’Organizzazione nel caso di mancato o ritardato rilascio dei documenti stabiliti nel Contratto, derivante da cause imputabili all’Organizzazione medesima.

5. Corrispettivo

- Il corrispettivo dovuto dall’Organizzazione per i Servizi prestati da CBA è stabilito in base alle tariffe CBA in corso ed indicato nell’Offerta.
- CBA si riserva la facoltà di riesaminare e modificare le proprie tariffe con cadenza annuale o, in ogni caso, in ipotesi di comprovato aumento dei costi per il Servizio richiesto. In tal caso, qualora l’Organizzazione non approvi per iscritto tali aumenti dei costi, avrà diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto senza oneri a suo carico, mediante comunicazione scritta, avente data certa, da inviarsi a CBA.
- Oltre al corrispettivo previsto nella documentazione contrattuale saranno a carico dell’Organizzazione le spese sostenute per le attività nella misura indicata nell’Offerta.
- CBA avrà facoltà di gravare l’Organizzazione per tutti i costi aggiuntivi sostenuti, non riconducibili all’offerta/ordine, che dovessero essere stati causati da inesattezze e/o manchevolezze e/o mancata collaborazione da parte dell’Organizzazione dei suoi ausiliari o di terzi.
- Gli importi sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

6. Pagamento

- Le fatture concernenti i Servizi prestati da CBA riporteranno analiticamente le descrizioni che appaiono in Offerta e/o nell’ordine stesso e le spese giustificate.
- Il pagamento delle fatture è dovuto tassativamente a trenta giorni data fattura fine mese tramite ricevuta bancaria o Bonifico Bancario, ove non diversamente previsto nell’Offerta.
- In caso di ritardato o mancato pagamento della/e fattura/e alle scadenze convenute, CBA, fatta salva la facoltà di cui ai successivi punti (attività risoluzione del contratto) e (sospensione dell’attività), applicherà gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs 9.11.2012 n. 192.
- Il pagamento delle fatture sarà comunque dovuto dall’Organizzazione anche in caso di esito negativo delle verifiche effettuate per assenza dei requisiti di conformità ovvero in caso di rinuncia alla prestazione oggetto di contratto.
- Ove, per qualsiasi motivo, l’Organizzazione non dovesse dar corso al Contratto dopo la sua conferma ovvero dovesse recedere anticipatamente, CBA si riserva la facoltà di addebitare a titolo di penale un importo pari al valore residuo del Contratto attualizzato al tempo del recesso sulla base dell’aumento del costo della vita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativo ai servizi già erogati e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
- Nel caso l’Organizzazione disdica un’attività programmata nell’arco dei 7 giorni lavorativi precedenti la data già concordata, CBA si riserva la facoltà di addebitare l’importo della attività programmata. Nel caso in cui la prestazione ricada tra quelle regolate dall’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e sue s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari), CBA si impegna ad applicare e a far applicare a tutti i soggetti destinatari quanto previsto dalla citata normativa nel rispetto di quanto stabilito dai capitolati di fornitura e degli eventuali accordi contrattuali ulteriori. L’Organizzazione non può sospendere il pagamento delle fatture per prestazioni erogate da CBA per nessun titolo e/o ragione.

7. Esecuzione delle analisi

- Consegna/Ritiro campioni. Il materiale da sottoporre ad analisi deve essere recapitato al laboratorio a cura del Cliente, salvo non sia diversamente pattuito per iscritto. CBA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per il campionamento eseguito dal Cliente nonché per i costi di trasporto e consegna a cura e spese del Cliente, fino all’arrivo in laboratorio (“Campionamento Cliente”) fermo restando che CBA fornirà ogni opportuna informazione in merito alle modalità di campionamento, conservazione dei campioni prelevati, sulle registrazioni e sui contenitori da utilizzare, non assumendo con ciò alcuna responsabilità sulla corretta esecuzione di tali operazioni. CBA, previo espresso accordo, potrà procedere al ritiro dei materiali da esaminare presso il domicilio del Cliente o presso altro luogo dallo stesso indicato, mediante proprio personale. Tale prestazione dovrà intendersi accessoria ed oggetto di separata quotazione in offerta. In tale ipotesi CBA garantisce che il trasporto presso i propri laboratori avvenga in condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche del materiale all’atto del prelievo. L’Organizzazione ha l’obbligo e garantisce la più corretta informazione in favore di CBA sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi, indentificando i pericoli ad esso connessi, incluso l’obbligo di segnalare la corretta modalità di gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).
- Accettazione del campione. Per accettazione si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte del personale CBA
- Data inizio analisi. Salvo diversamente stabilito l’analisi dei campioni avrà inizio entro 2 giorni lavorativi dall’accettazione del campione ferma restando la garanzia di idoneo trattamento di conservazione del campione da parte di CBA.
- Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva). Dall’Accettazione del campione CBA garantisce le più corrette modalità di conservazione per mantenere le condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche dello stesso. Salvo non sia diversamente convenuto, CBA acquista la proprietà del campione consegnato e l’Organizzazione non potrà pretendere la restituzione del campione o di quanto residua dopo l’analisi. Quanto residua da campioni di alimenti e da campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi (cd. Campione residuo) viene conservato, per un periodo di 30 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, di compost e di altre matrici deteriorabili vengono conservati solo fino all’emissione del Rapporto di prova. L’eventuale controcampione (o campione di riserva) viene conservato da CBA secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie per un periodo che deve essere preventivamente concordato tra le Parti in forma scritta. Decorso tale termine CBA ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di procedere allo smaltimento con riserva di addebito dei costi sostenuti.
- Rapporto di prova. I rapporti di prova sono emessi in un unico originale in forma elettronica e firmati digitalmente in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori e nel formato predefinito da CBA. Il rilascio di eventuali duplicati in formato cartaceo, previa richiesta dell’Organizzazione, sarà oggetto di quotazione separata. L’emissione di rapporti di prova secondo formati differenti corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesto espressamente e per iscritto e deve essere ritenuto conforme alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e tecnicamente possibile. In tali ipotesi la prestazione deve intendersi accessoria ed oggetto di separata quotazione. I rapporti di prova sono trasmessi per posta elettronica salvo sia diversamente pattuito per iscritto. È vietata la duplicazione anche parziale dei rapporti di prova senza

	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	MQ
	REVISIONE N° 02 del 10.09.2019	PAG. 2 DI 3

la preventiva autorizzazione scritta di CBA. CBA conserva copia elettronica dei Rapporti di prova per un periodo di 4 anni. Le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sono conservate per 4 anni.

- Identificazione dei metodi di prova. CBA potrà fornire ogni utile chiarimento in merito ai metodi o procedure utilizzate previa espressa richiesta motivata dell'Organizzazione. Eventuali richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere pattuite tra le Parti prima dell'accettazione del campione.
- Prestazioni connesse ai rapporti di prova. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi ed ai parametri utilizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. Qualsiasi richiesta dell'Organizzazione connessa all'emissione dei rapporti di prova – a titolo esemplificativo opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato, ecc. - costituisce prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito a discrezione di CBA.
- Reclami. L'Organizzazione ha la facoltà di presentare reclamo in forma scritta entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del rapporto di prova.

8. Responsabilità

- La responsabilità di CBA in ordine all'intera attività svolta è regolata dalle prescrizioni contenute nel Contratto.
- CBA non potrà in alcun caso ritenersi responsabile della rappresentatività del campione al lotto di riferimento e/o al contesto da cui esso è stato prelevato nei casi di Campionamento Cliente. Allo stesso modo CBA non è responsabile della veridicità delle informazioni fornite dal Cliente. Le attestazioni o rapporti rilasciati da CBA non esimono l'Organizzazione al rispetto degli obblighi di legge sui prodotti, processi e servizi forniti e degli obblighi contrattuali verso i propri clienti. L'Organizzazione si impegna ad effettuare costantemente controlli interni e verifiche atte a monitorare e mantenere qualità e sicurezza dei propri processi, servizi e prodotti, tenendo indenne CBA da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.
- CBA non risponde, salvo il caso di dolo, dei propri dipendenti o collaboratori in relazione al Servizio reso:
- per danni o perdite subiti dall'Organizzazione o da terzi causati durante lo svolgimento delle attività di campionamento, prova o di altri servizi;
- qualora non dovesse essere in grado di adempiere ai propri impegni a causa di eventi e circostanze imprevedibili ed inevitabili;
- qualora i rapporti di prova e/o i certificati non venissero riconosciuti da terzi come validi.
- CBA sarà mantenuta indenne e sollevata, anche nei confronti di terzi, per qualsiasi danno – diretto o indiretto - causato da forza lavoro dell'Organizzazione o da terzi suoi ausiliari, da irregolare funzionamento di attrezzature, impianti, macchinari dell'Organizzazione o comunque per qualunque fatto imputabile all'Organizzazione medesima.
- CBA potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni diretti risentiti dall'Organizzazione qualora intervenga una pronuncia definitiva, inappellabile o lodo arbitrale, che accerti che i danni siano conseguenza diretta della condotta dolosa o gravemente colposa di CBA posta in essere nell'esecuzione dei Servizi oggetto di contratto, esclusi eventuali danni indiretti e/o consequenziali. La responsabilità di CBA sarà comunque limitata al valore del singolo contratto.
- CBA non potrà ritenersi in nessun caso responsabile per la valutazione del rischio e piano di analisi nell'ambito del settore Food Contact Material - Food Packaging che sarà di esclusiva competenza dell'Organizzazione.

9. Facoltà di utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento dei Servizi oggetto di contratto, CBA potrà avvalersi tanto di personale dipendente quanto di soggetti esterni che operano per suo conto.

10. Riservatezza e tutela privacy

- L'Organizzazione dichiara di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 e rilascia a favore di CBA, nei limiti in cui ciò è dovuto, il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati da CBA e dai suoi collaboratori nell'ambito dei Servizi richiesti, nonché per finalità a questi ultimi strumentali.
- L'Organizzazione dichiara e garantisce che tutte le informazioni che vengono comunicate o delle quali CBA verrà comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Servizio, sono a quest'ultima comunicabili; pertanto, in caso di contestazione o azione di un terzo, l'Organizzazione stessa terrà CBA manlevata e indenne da conseguenze pregiudizievoli.
- CBA potrà, in accordo con quanto previsto dalle normative tecniche e dai regolamenti applicabili, nel rispetto del Regolamento EU 679/2016, comunicare a terzi su richiesta o diffondere informazioni mediante la compilazione di registri direttamente consultabili sul sito web, se un determinato prodotto/processo/impianto sia stato o meno verificato/attestato da CBA o abbia rilasciato un'attestazione di uno specifico Servizio.
- Salvo gli obblighi di legge e le disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica e, ad eccezione di quelle già di "dominio pubblico", CBA assicura che le informazioni tecniche, metodi di produzione, analisi commerciale, calcoli, disegni, e altre informazioni considerate riservate acquisite durante le attività connesse ai Servizi forniti, siano trattate in maniera riservata e pertanto utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione del Contratto.
- Le sopra citate restrizioni, comunque non si applicheranno a CBA, riguardo a qualsiasi informazione che sia o diventi di pubblico dominio.
- Al fine di garantire la riservatezza, il personale di CBA coinvolto nelle attività di cui sopra sottoscrive un impegno formale alla riservatezza.
- L'obbligazione contenuta nel presente articolo rimarrà pienamente valida durante la vigenza del contratto e per un periodo di due anni dopo la data della sua conclusione.
- I dati potranno essere comunicati da CBA per analogo trattamento secondo quanto previsto nell'informativa Privacy.

11. Tutela della Salute e Sicurezza

- L'Organizzazione è tenuta a fornire a CBA le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui CBA e i suoi collaboratori svolgeranno le attività di cui al Contratto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre l'Organizzazione si impegna a coordinarsi ed a cooperare con CBA ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.
- L'Organizzazione sarà responsabile anche nei confronti del personale CBA per la violazione di quanto disciplinato dal presente articolo.
- L'Organizzazione dovrà assicurarsi che CBA riceva in tempo utile le istruzioni necessarie ad effettuare il Servizio con particolare riferimento alle informazioni e dettagli necessari relativi all'utilizzo previsto o alla destinazione del materiale oggetto del Servizio. Sarà altresì cura dell'Organizzazione impartire le disposizioni necessarie al fine di eliminare qualsiasi impedimento o difficoltà che possa essere di ostacolo alla corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

12. Codice Etico e D.lgs 231/01

- CBA, sensibile all'esigenza di garantire nello svolgimento delle proprie attività un approccio etico, basato su chiari principi di correttezza, trasparenza e imparzialità, ha attuato in linea con le proprie politiche aziendali, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel rispetto della normativa.
- CBA ha adottato il Codice Etico, disponibile sul sito del CBA, quale parte integrante delle presenti Condizioni Generali, che l'Organizzazione si impegna a rispettare.

13. Diritto di proprietà

- I diritti di proprietà delle perizie e/o rapporti, risultati di esami, calcoli nonché di tutta la documentazione tecnica, redatti da CBA, restano di quest'ultima. L'Organizzazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha facoltà di utilizzare la sopra citata documentazione solo per lo scopo per cui questa è stata emessa.

14. Uso del rapporto di prova

- Il rapporto di prova potrà essere utilizzato esclusivamente nella propria interezza. È fatto espresso divieto di utilizzo parziale del contenuto riportato nel rapporto di prova.
- La correttezza di impiego del rapporto di prova e più in generale la correttezza dei riferimenti normativi per il Servizio reso, sono tenute sotto controllo da CBA in maniera costante, in particolare mediante continua sorveglianza del mercato.
- Per ogni violazione delle regole in materia di uso del rapporto di prova contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, o in caso di uso abusivo del rapporto di prova, l'Organizzazione dovrà corrispondere una penale da determinare, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

15. Risoluzione espressa e sospensione dell'esecuzione

- CBA avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile inviando all'Organizzazione una comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata RR. o posta certificata nei seguenti casi:
 - a) l'Organizzazione sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti (divieto di cessione del contratto) (Tutela salute e Sicurezza), (Codice Etico) e (Uso del rapporto) delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
 - b) l'Organizzazione subisca qualsivoglia procedura concorsuale a titolo esemplificativo sia posta in liquidazione, cessi l'attività, sia ammessa al concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero sia dichiarata fallita;
 - c) l'Organizzazione sia in ritardo per un periodo superiore a 15 giorni nel pagamento delle somme dovute.
- L'Organizzazione dovrà inoltre versare immediatamente gli importi di cui alle fatture emesse, ferma restando la facoltà di CBA di addebitare a titolo di penale un importo pari al valore residuo del Contratto attualizzato al tempo del recesso sulla base dell'aumento del costo della vita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativo ai servizi già erogati e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
- CBA avrà comunque il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto e/o di modificare le condizioni di pagamento dello stesso per le fatture ancora da emettere nei seguenti casi:

	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	MQ
	REVISIONE N° 02 del 10.09.2019	PAG. 3 DI 3

- a) l'Organizzazione sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute di un periodo superiore ai 15 giorni;
- b) l'Organizzazione non informi tempestivamente CBA riguardo azioni, a qualunque titolo, dell'Autorità Pubblica, e/o procedimenti legali/giudiziari e/o penali in corso, incidenti o infortuni gravi che riguardino il prodotto/servizio/processo/impianto oggetto dei Servizi erogati da CBA;
- c) l'Organizzazione violi le disposizioni contenute nell'art. 10 (tutela della Salute e Sicurezza)
- d) l'Organizzazione sia soggetta a procedura concorsuale o versi in stato di insolvenza o proponga istanza per l'ammissione a concordato.

16. Norme Accredia – Clausole aggiuntive per le prove di laboratorio

- La presenza di personale dell'Organizzazione - autorizzato da CBA – durante l'esecuzione della prova è finalizzata esclusivamente alla verifica di conformità o corretta esecuzione del metodo o procedimento. La scelta del personale CBA, dell'apparecchiatura, i risultati ottenuti e l'eventuale giudizio finale sono di esclusiva competenza e responsabilità di CBA.
- Nessun dipendente di CBA può avere interessi di alcun tipo e/o natura in attività svolte dall'Organizzazione.
- L'accredimento Accredia non può implicare l'approvazione di un prodotto da parte di CBA né da parte di Accredia.
- I rapporti di prova contenenti il marchio Accredia possono essere emessi solo per le prove per le quali Accredia ha concesso l'accredimento. In tali ipotesi i Servizi vengono erogati nel rispetto del regime di convenzione sottoscritto tra CBA e Accredia (cfr. documento Accredia DG-003 consultabile sul sito www.accredia.it).
- Limitatamente alle prove oggetto dell'accredimento in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, l'incertezza di misura, relativa ad ogni misurazione effettuata dal laboratorio, è nota e può essere messa a disposizione su espressa richiesta del cliente. Salvo specifiche richieste da parte del Cliente, il giudizio di conformità si intende privo del contributo relativo all'incertezza di misura.

17. Foro competente

- Il contratto e le Condizioni Generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana.
- Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti Condizioni Generali, sarà di esclusiva competenza del foro di Potenza, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.

18. Disposizioni finali

1. Le presenti Condizioni Generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.
2. Nessuna modifica alle presenti condizioni generali avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto delle parti.
3. Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare una facoltà non potrà essere interpretato quale rinuncia al potere di farlo valere o di esercitarlo in qualsiasi momento successivo.
4. La nullità e/o invalidità e/o inefficacia di condizioni o clausole o parte di esse, contenute nelle presenti condizioni generali e/o nei regolamenti non comporta l'invalidità e/nullità e/o inefficacia delle altre clausole o condizioni.
5. Le condizioni o clausole o parte delle medesime nulle e/o invalide e/o inefficaci saranno automaticamente sostituite da condizioni o clausole valide ed efficaci tenuto conto dello scopo e volontà delle Parti. L'Organizzazione si impegna ad indicare, già in sede di accettazione offerta, l'indirizzo di posta ordinaria e quello di posta elettronica, il numero di telefono e fax e il nominativo della persona di riferimento a cui CBA invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto. L'intervenuto cambiamento di detti dati non sarà opponibile se non risulterà tempestivamente comunicato a CBA per iscritto.